

Roma, 19 aprile 2016

COMUNICATO STAMPA

SPECIALIZZAZIONI FORENSI. IL TAR LAZIO ANNULLA L'ART. 6 DEL REGOLAMENTO MINISTERIALE RELATIVO ALLE MODALITA' DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO PER COMPROVATA ESPERIENZA, MA NE CONFERMA IN BUONA SOSTANZA L'IMPIANTO.

Con sentenza del 14 aprile 2016, n. 15057, Il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dall'ANAI -e da alcuni avvocati personalmente- per l'annullamento del decreto del Ministero della giustizia in data 12 agosto 2015, n. 144 contenente il "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista", a norma dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

In particolare il TAR Lazio ha accolto il secondo dei quattro motivi di ricorso, annullando il comma 4 dell'art. 6 del regolamento laddove prevede che *"nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo a un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione"*.

La doglianza è stata accolta in considerazione della rappresentata *"intrinseca irragionevolezza della norma censurata per genericità, non avendo la disposizione regolamentare chiarito alcunché in ordine al contenuto del colloquio, alle qualifiche e alle competenze degli esaminatori e alle modalità di svolgimento della prova.*

L'assenza di specificazioni e di definizioni puntuali è dunque tale da conferire al Consiglio Nazionale Forense una latissima discrezionalità operativa che, oltre che essere foriera di confusione interpretativa e distorsioni applicative (con ricadute anche in punto di concorrenza tra gli avvocati), si pone in assoluta contraddizione con la funzione stessa del regolamento in esame, che, ai sensi dell'art. 9 della legge, è quella di individuare un procedimento di conferimento definito in maniera precisa e dettagliata, a tutela dei consumatori utenti e degli stessi professionisti che intendano conseguire il titolo.

In parte qua, di conseguenza, va annullato l'art. 6 del regolamento".

Ritenute invece infondate le altre tre censure. La prima relativa all'art. 8, comma 1, lett. b) del Regolamento (nonché all'art. 11 dello stesso) e relativa alla genericità dei settori di specializzazione individuati dal regolamento e al numero minimo di 15 incarichi ricevuti, senza stabilire i criteri per valutarne la qualità. La terza riferita al fatto che le modalità presente in sede regolamentare non sarebbero in concreto idonee a garantire una selezione qualitativamente apprezzabile degli aspiranti. La quarta relativa alle previsioni regolamentari che disciplinano il conseguimento del titolo di avvocato specialista all'esito in un percorso formativo universitario che a detta dei ricorrenti non sembrerebbe addirittura presupporre il titolo di avvocato.

L'accoglimento di un solo motivo di ricorso, sostanzialmente conferma l'impianto della norma regolamentare, anche se crea un'*impasse* sulla attuazione della disciplina.

Cammino ha sempre ritenuto invece importante che la materia relativa alle persone e alle relazioni familiari, per l'estrema delicatezza degli interessi e il rilievo costituzionale dei diritti coinvolti, sia trattata da avvocati effettivamente specializzati nel settore nell'interesse preminente dell'utenza.